

## ***VOTO ALL'ESTERO PER LE ELEZIONI POLITICHE E PER I REFERENDUM***

La legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante "Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero", ha dato attuazione a quanto prevede l'art. 48, terzo comma, della Costituzione, stabilendo requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero ed istituendo la Circoscrizione Estero, cui sono assegnati dodici seggi per la Camera dei deputati e sei seggi per il Senato della Repubblica (articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione, come modificati dalla legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1) detratti dal numero complessivo dei seggi costituzionalmente assegnati ai due rami del Parlamento.

La procedura ordinaria di voto è quella per corrispondenza presso l'abitazione degli elettori residenti all'estero.

Per quanto concerne le regole sul voto previste dalla legge n. 459/01, è fatta salva, comunque, la possibilità, per i nostri connazionali che preferissero votare in Italia, di optare per l'esercizio del diritto di voto per i candidati che si presentano nelle Circoscrizioni e Regioni del territorio nazionale, e quindi presso le sezioni elettorali del comune italiano nelle cui liste elettorali sono iscritti; tale opzione si esercita dando comunicazione scritta al Consolato di residenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura, ovvero, in caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di *referendum* popolare, entro il decimo giorno dalla data di indizione delle votazioni.

Non possono votare per corrispondenza gli elettori italiani residenti in Stati con cui il Governo italiano non ha raggiunto le necessarie intese; tali elettori riceveranno apposita cartolina-avviso per l'esercizio del voto rientrando in Italia.

L'articolo 1, comma 1, della suddetta legge n. 459/01 prevede l'applicazione della modalità del voto per corrispondenza per gli elettori della Circoscrizione Estero non solo per le elezioni politiche generali, ma anche in occasione dei referendum abrogativi e confermativi costituzionali.

Tale procedura di voto, applicata già in occasione dei referendum abrogativi del 2003, del 2005 e del 2009 e del referendum consultivo costituzionale del 2006, è stata adottata in occasione delle elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006 e del 13 e 14 aprile 2008. Da ultimo, si è votato, con la medesima procedura per i referendum abrogativi del 12 e 13 giugno 2011.

o o o o o

Ai sensi dell'art 6 della stessa legge n. 459/2001, la circoscrizione Estero è suddivisa in quattro ripartizioni (Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; America meridionale; America settentrionale e centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide) in ciascuna delle quali è eletto almeno un senatore e un deputato, mentre gli altri due seggi per il Senato e gli altri otto per la Camera sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini che vi risiedono.

Con distinti decreti del Presidente della Repubblica, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, viene individuato il numero dei seggi da assegnare alle singole ripartizioni per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Per la presentazione dei contrassegni e delle liste nella circoscrizione Estero si osservano, in quanto compatibili, le norme stabilite in materia dal T.U. per l'elezione della Camera dei deputati n. 361/1957.

Tra il 44° e il 42° giorno antecedente quello della votazione, pertanto, i rappresentanti dei partiti e dei gruppi politici organizzati depositano presso il Ministero dell'Interno il contrassegno con cui intendono contraddistinguere le liste partecipanti alla competizione elettorale.

Contestualmente al deposito del contrassegno, è necessario designare i delegati incaricati di presentare le liste per ciascuna delle quattro ripartizioni.

Per l'effettuazione delle operazioni di ammissione delle liste e per gli altri adempimenti concernenti le operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti, nonché per le operazioni di scrutinio relative ai *referendum*, l'art. 7 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 stabilisce l'istituzione di un apposito organo – Ufficio centrale per la circoscrizione Estero – presso la Corte d'appello di Roma.

L'Ufficio è composto, dopo le modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. a), del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30, da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente vicario, nominati dal presidente della Corte d'appello di Roma.

La presentazione delle candidature, sia per il Senato che per la Camera dei deputati, avviene presso la cancelleria della Corte d'appello di Roma (sede dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero) dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedente quello delle votazioni.

Le liste devono essere formate da un numero di candidati almeno pari al numero di seggi spettanti alla ripartizione e non superiore al doppio di esso. Nessun candidato può essere incluso in più liste, anche se con il medesimo contrassegno.

Le liste devono essere presentate per ciascuna delle ripartizioni e devono essere sottoscritte da almeno 500 e da non più di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione.

Ai fini delle operazioni di voto, l'art. 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 prevede la realizzazione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali.

In particolare, il D.P.R. n. 104/03 prevede la predisposizione prima dell'elenco provvisorio e poi di quello definitivo degli elettori residenti all'estero, che, non avendo optato per il voto in Italia, votano per corrispondenza all'estero. Gli elenchi vengono formati previo allineamento delle posizioni contenute nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e negli schedari consolari, confrontando i relativi dati in possesso rispettivamente del Ministero dell'Interno e del Ministero degli Affari Esteri.

Una volta ricevuta la comunicazione dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero delle liste dei candidati definitivamente ammesse, il Ministero dell'Interno consegna al Ministero degli Affari Esteri l'elenco delle liste partecipanti alla competizione elettorale nelle singole ripartizioni e i modelli delle schede elettorali di votazione.

Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono alla stampa del materiale elettorale (in particolare, le schede di votazione e l'elenco delle liste dei candidati) da inserire nel plico che va inviato agli elettori della circoscrizione Estero.

In particolare, per quanto riguarda il concreto espletamento delle operazioni di voto all'estero, gli Uffici consolari, ai sensi del comma 3, dell'art. 12 della legge n. 459/2001 – come recentemente modificato dal citato decreto-legge n. 24/08, convertito dalla legge n. 30/08 - spediscono “....con il sistema postale più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilità....”, al domicilio di tutti gli elettori, non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, un plico contenente:

- il certificato elettorale;
- la scheda (se elettore della sola Camera o se il voto si esprime per un solo referendum) o le schede elettorali (se elettore della Camera e del Senato o se il voto si esprime per più *referendum*) e la relativa busta piccola, nonché una busta affrancata recante l'indirizzo dell'Ufficio consolare competente;
- le liste dei candidati nella ripartizione d'appartenenza;
- un foglio esplicativo delle modalità di voto.

L'elettore:

a) esprime il proprio voto sulla scheda o sulle schede elettorali: il voto si esprime tracciando un solo segno sul simbolo della lista prescelta o comunque all'interno del rettangolo che lo contiene, mentre per il *referendum* il voto è espresso tracciando un segno sulla risposta prescelta dall'elettore e, comunque, nel rettangolo che la contiene; l'elettore può, inoltre, per le elezioni politiche, esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni geografiche alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori e un voto di preferenza nelle altre ripartizioni;

b) deve introdurre la scheda o le schede nella relativa busta piccola e chiuderla;

c) deve, inoltre, introdurre la busta piccola nella busta affrancata, unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto;

d) deve, infine, spedire il tutto entro dieci giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia al Consolato competente. Saranno considerate valide le buste pervenute al Consolato entro le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia (art. 12, comma 7, della legge n. 459 del 2001)

Gli elettori residenti all'estero che, entro quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto a casa il plico con tutta la documentazione elettorale, possono farne richiesta presentandosi di persona al proprio Consolato.

Le schede votate dagli elettori all'estero, incluse nelle apposite buste pervenute per corrispondenza agli Uffici consolari, vengono spedite in Italia attraverso gli stessi Consolati mediante valigia diplomatica accompagnata.

I plichi arrivati in Italia vengono presi in consegna dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero presso il quale vengono istituiti seggi elettorali per lo scrutinio delle schede pervenute. L'art. 13, comma 1, della legge n. 459 del 2001, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30, prevede l'istituzione di un seggio per un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori. In occasione della consultazione del 13 e 14 aprile 2008, sulla base della comunicazione del numero degli elettori iscritti nell'elenco aggiornato per ogni ripartizione fornito dal Ministero dell'Interno, sono stati istituiti 1.200 seggi.

Tali seggi (ubicati in tutte le trascorse consultazioni elettorali e referendarie presso la struttura di Castelnuovo di Porto, messa a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri) provvedono ad effettuare le operazioni preliminari allo scrutinio e quelle di scrutinio dei voti espressi dai cittadini italiani residenti all'estero.

Le operazioni preliminari allo scrutinio (in sintesi: apertura delle buste, spunta dei votanti e inserimento delle schede nelle urne) hanno inizio alle ore 7 del lunedì previsto per lo scrutinio.

Quelle di scrutinio hanno inizio alla medesima ora in cui iniziano le stesse operazioni, per i voti espressi nei seggi istituiti sul territorio nazionale, e cioè alle ore 15 del lunedì stesso.

Concluse le operazioni da parte degli uffici di sezione, l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero provvede al riepilogo dei risultati ufficiali delle sezioni, nonché al riparto e alla assegnazione dei seggi con sistema proporzionale per ciascuna ripartizione e alle corrispondenti proclamazioni.

Per le operazioni di scrutinio riguardanti i *referendum*, il suddetto organo dà conto del numero degli elettori che hanno votato all'estero e dei risultati dei *referendum* stessi e li comunica all'Ufficio centrale per il *referendum*, istituito presso la Corte di cassazione.